

DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGGERS TARVISIUM A.S.D. IN DATA 10 APRILE 2019

Il Giudice Sportivo, vista l'istanza ex artt. 56 e ss. presentata a mezzo PEC in data 10 aprile 2019, dalla Società RUGGERS TARVISIUM A.S.D. a firma del Presidente Manuele PAVANELLO, con la quale si chiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato del RUGBY PAESE, il Sig. Francesco CAVALLO, per un episodio di antigiooco non rilevato dal Giudice di gara, il signor Stefano ROSCINI durante la partita del Campionato Nazionale di Serie A, RUGGERS TARVISIUM - RUGBY PAESE del 7 aprile 2019.

Considerato che l'istante non presentava riserva dei motivi, il Giudice Nazionale fissava i termini per il deposito di note e documenti inviando l'istanza ed il filmato dell'episodio in oggetto alla Società RUGBY PAESE.

Quest'ultima, con memoria del 16 aprile 2019, faceva pervenire a mezzo PEC una memoria con la quale contestava gli assunti addebitati al proprio tesserato e chiedeva che il Giudice Sportivo volesse rigettare l'istanza presentata dalla controparte con ogni provvedimento conseguente.

Con la produzione effettuata dalla società RUGBY PAESE la fase istruttoria può considerarsi completa.

Tuttavia l'istanza non è meritevole di accoglimento.

Il procedimento trae origine dall'istanza presentata dalla Società RUGGERS TARVISIUM A.S.D. la quale lamenta che durante l'incontro del 7 aprile 2019 RUGGERS TARVISIUM – RUGBY PAESE, del Campionato Nazionale di Serie A, un proprio tesserato, il Sig. Ludovico GUI, avrebbe subito un incidente che avrebbe determinato una lesione *“frattura dei processi trasversi da L1 a L4 a destra”*.

La Società istante, visti gli estremi dell'art. 41, lettera b), nella parte in cui è possibile ricorrere alla prova video per fatti che abbiano causato lesioni gravi o gravissime non rilevate dal direttore di gara, chiede al Giudice Sportivo di voler ammettere tale mezzo di prova al fine di verificare se il giocatore del RUGBY PAESE, il Sig. Francesco CAVALLO, abbia cagionato all'avversario le lesioni contestate colpendolo con la spalla senza utilizzare minimamente le braccia come previsto dalle norme del regolamento di gioco.

Con la memoria versata in atti, invece, il RUGBY PAESE nel ritenere l'episodio fortuito, ha contestato l'utilizzo della prova video prevista dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia sostenendo come l'arbitro fosse prossimo all'azione di gioco e, dunque, nella condizione di poter vedere e sanzionare l'eventuale fatto di antigiooco. Successivamente poneva in evidenza come il proprio tesserato avesse effettuato l'intervento sul giocatore avversario secondo le normali regole di gioco e che, dunque, il placcaggio effettuato dovesse essere considerato ortodosso e non falloso.

Il Giudice Sportivo, ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata, non suscettibile di essere gradato a prova di rango inferiore, se non in presenza di evidenti contraddizioni, ha analizzato l'intero referto arbitrale, dal quale l'episodio in commento non è riportato.

Pertanto, il Giudice Sportivo ritiene che possa essere visionato il filmato posto a base dell'istanza, video che fornisce ampia garanzia tecnica.

Invero, da quanto sostenuto dalla Società RUGGERS TARVISIUM A.S.D., l'episodio narrato riguarderebbe fatti violenti estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o, comunque, che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Il Giudice Sportivo, pertanto, ha provveduto a visionare il filmato.

Dallo stesso si vede chiaramente che il giocatore della RUGGERS TARVISIUM A.S.D., Ludovico GUI, dopo aver effettuato unitamente ad un proprio compagno un placcaggio su un giocatore del RUGBY PAESE, si rialza da terra per cercare di recuperare il pallone posto nelle vicinanze del giocatore placcato, mettendo le mani sul pallone ed in posizione piegato sulle gambe. A quel punto si vede nitidamente che il giocatore del RUGBY PAESE, successivamente identificato con la maglia n. 24 (Francesco CAVALLO) inizia a correre verso la ruck, in quel momento formatasi, per pulire il punto d'incontro.

La corsa del giocatore del RUGBY PAESE è da ritenersi conforme alle disposizioni delle regole di gioco poiché proveniente dalla parte posteriore del raggruppamento, non di lato e diretta verso la ruck formatasi.

Segue DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA SOCIETA' RUGGERS TARVISIUM A.S.D. IN DATA 10 APRILE 2019

Il giocatore del RUGBY PAESE utilizza le braccia protese in avanti per cercare di portare via l'avversario, come detto, intento a contendere il pallone a terra.

I due giocatori finiscono a terra, nel campo della RUGGERS TARVISIUM, subito dopo il giocatore del RUGBY PAESE si rialza, mentre il giocatore della RUGGERS TARVISIUM A.S.D. rimane a terra evidentemente scosso dal colpo ricevuto.

A giudizio di questo Giudice Sportivo, l'intera azione di gioco non presenta elementi tali da ritenere l'azione fallosa; vero che il giocatore del RUGBY PAESE accelera la corsa per andare a portare via il giocatore del RUGGERS TARVISIUM, ma l'azione non sarebbe stata meritevole della sanzione del cartellino rosso da parte del direttore di gara.

Dispiace, comunque, apprendere che il Signor Ludovico GUI si sia infortunato nel contatto con il Sig. Francesco CAVALLO, ma questo non può giustificare una sanzione disciplinare in assenza di un atto di antigioco.

P.Q.M.

il Giudice Sportivo, visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59 e 60 del Regolamento di Giustizia, rigetta l'istanza presentata dalla Società RUGGERS TARVISIUM A.S.D. poiché il fatto accaduto in occasione della gara di Serie A, RUGGERS TARVISIUM – RUGBY PAESE non è da considerarsi di antigioco e non ha violato le norme previste dalle Regole di Gioco.

Stante la soccombenza, onera la Società RUGGERS TARVISIUM al versamento del contributo per l'accesso alla giustizia previsto nella somma di euro 150,00.

Roma, 18 aprile 2019

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**